



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	MILEO	- Presidente -	R.G.N. 13862/04
Dott. Michele	DE LUCA	- Consigliere -	Cron. 2258
Dott. Donato	FIGURELLI	- Consigliere -	Rep.
Dott. Pietro	CUOCO	- Rel. Consigliere -	Ud. 11/05/06
Dott. Francesco Antonio	MAIORANO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] ARCH.F. [REDACTED], elettivamente domiciliata in
 ROMA VIA S. TOMMASO D'AQUINO 119, presso lo studio
 dell'avvocato CARLO MARCONE, rappresentata e difesa
 dall'avvocato RAFFAELI MELFI, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

AEFFE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
 CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato D'AMATO
 ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato GRISPO CARLO, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

2006

2270

= 2 FEB. 2007



avverso la sentenza n. 2467/03 della Corte d'Appello
di NAPOLI, depositata il 01/09/03 R.G.N. 2806/C1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/05/06 dal Consigliere Dott. Pietro
CUOCO;

udito l'Avvocato MELFI RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 27 luglio 2000 ~~Ferrara~~ ~~Ferrara~~ espose che

1. il 2 agosto 1999 era stata assunta dalla AEFPE S.r.l. con contratto di formazione e lavoro (CFL);

2. il 10 novembre 1999 era stata licenziata (prima del termine del rapporto);

3. a seguito dell'impugnazione, la Società aveva revocato il licenziamento;

4. il 17 novembre 1999 ella aveva tuttavia comunicato di non accettare la revoca.

Ciò premesso, ella chiese che il Tribunale di Napoli condannasse la Società al pagamento delle retribuzioni residue ed al risarcimento del danno per la mancata formazione.

Il Tribunale respinse la domanda. Con sentenza del 1° settembre 2001 la Corte d'Appello di Napoli respinse l'impugnazione.

Il giudice ritiene che il licenziamento illegittimo determina l'obbligo di risarcire il danno, che nel CFL è costituito dalla mancata formazione e dalla mancata retribuzione.

La mancata accettazione della revoca del licenziamento integra tuttavia un comportamento che, per l'art. 1227 secondo comma cod. civ., diventa la causa stessa del danno, ed esclude l'obbligo del risarcimento.

Per la cassazione di questa sentenza ~~Ferrara~~ ~~Ferrara~~ propone ricorso, percorrendo le linee d'un unico motivo; la AEFPE S.r.l. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1127 e 1453 cod. civ., la ricorrente sostiene che l'illegittimo recesso esercitato dal datore prima della scadenza del CFL, manifestazione della sua volontà di non volersi avvalere della prestazione, libera il lavoratore dalla relativa obbligazione; ~~non~~^{non} libera il datore, che resta vincolato dal contratto.

La mancata accettazione della revoca del recesso, necessaria per la validità dell'atto, rende inefficace la revoca stessa.

D'altronde è talora difficile provare i motivi del licenziamento; e la prova sarebbe per il lavoratore ulteriore umiliazione.

L'ingiusto licenziamento, benché revocato, è provocazione dell'atteggiamento negativo assunto dalla dipendente con la mancata accettazione della revoca.

Ed era onere della Società provare che la ricorrente avrebbe potuto trovare altra occupazione al fine di non aggravare le conseguenze dannose del licenziamento.

2. Il ricorso è infondato. E' pacifico che la ~~ricorrente~~ a seguito della revoca del licenziamento, si è rifiutata di riprendere il suo lavoro.

Sostiene la ricorrente che la propria accettazione sarebbe stata necessaria per conferire efficacia alla revoca.

L'assunto è infondato. La revoca del licenziamento (con l'effettuato pagamento della retribuzione spettante nei 5 giorni trascorsi dal licenziamento, che, come affermato dal giudice del merito, costituiva l'unico danno risarcibile) determinava la ricostituzione dell'originario rapporto di

recesso

lavoro, con le conseguenti obbligazioni: del lavoratore alla prestazione, e del datore alla retribuzione.

La non accettazione della revoca è rifiuto della prestazione, che, per la sinallagmaticità del rapporto, preclude il sorgere dell'obbligazione datorile al pagamento della retribuzione.

3. Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna ^{ella} la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 10,00 oltre ad EURO 2.000 per onorario, ed oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Russo

Così deciso in Roma, l'11 maggio 2006.

Il Consigliere estensore

Federico Casco

IL PRESIDENTE

Vincenzo Mileo

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi 2 FEB. 2007

IL CANCELLIERE

LA IMPOSTA DI BOLLO, DI
E DA OGNI SPESA, TASSA
NETTO AI SENSI DELL'ART. 40
LEGGE 11-8-73 N. 533